



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
UFFICIO ORGANIZZAZIONE RISORSE E COMUNICAZIONE**

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di servizi concernenti la copertura assicurativa degli operatori volontari in servizio civile universale di cui al Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni - Cig: BBE4729A38

CODICE CUP: J51J26001100001

Sommario

PREMESSA	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1 La piattaforma telematica di approvvigionamento digitale.....	6
1.2 Dotazioni tecniche.....	7
1.3 Identificazione.....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1 Documenti di gara.....	9
2.2 Chiarimenti.....	10
2.3 Comunicazioni.....	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	12
3.1 Durata	14
3.2 Revisione dei prezzi.....	14
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
5.1 Self cleaning.....	17
5.2 Altre cause di esclusione	17
6.REQUISITI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	18
6.1 Requisiti di idoneità professionale	18
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	19
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	19
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei/coassicurazioni, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	20
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	20
7. AVVALIMENTO	21
8. SUBAPPALTO	22
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
10. GARANZIA PROVVISORIA	24
11. SOPRALLUOGO	26
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
13. 1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	30
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ...	34
15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE	35
15.4 Documentazione in caso di avvalimento	36
15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	37
16. OFFERTA TECNICA	40
17. OFFERTA ECONOMICA	40
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	41
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	42

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	42
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	46
18.4 Metodo di calcolo dei punteggi complessivi	46
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	47
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	47
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	47
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	48
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	49
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	49
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	51
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	51
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	52
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	52
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	53

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da depositare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché, alle ulteriori informazioni relative all'appalto inerente l'affidamento di servizi riguardanti la copertura assicurativa degli operatori volontari impegnati in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all'Estero, compresi i progetti dei Corpi Civili di Pace ed eventuali altri progetti da realizzarsi nell'ambito di programmi cofinanziati con risorse comunitarie.

Il Servizio civile universale è un istituto disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40 attuativo della Legge 6 giugno 2016, n. 106, così come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2018 n. 43, meglio specificato nel capitolato descrittivo e prestazionale ed è svolto da giovani, anche non cittadini italiani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Attualmente chi svolge servizio civile può essere impiegato, per un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi, in programmi e progetti realizzati sia in Italia che all'Estero da Amministrazioni pubbliche, Associazioni non governative o Enti no-profit che operano nei seguenti settori:

- assistenza, con riferimento anche ai servizi alla persona, alla tutela dei diritti sociali, all'immigrazione, all'accoglienza ed integrazione nonché alla sicurezza delle periferie;
- protezione civile;
- patrimonio ambientale, con particolare riferimento alla riqualificazione urbana;
- patrimonio storico, artistico e culturale;
- educazione e promozione culturale, con riferimento anche alla nonviolenza, nonché alle attività sportive volte a processi di inclusione per le persone diversamente abili e a quelle finalizzate alla diffusione della conoscenza di forme di commercio equo e solidale;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- promozione della pace tra i popoli e della nonviolenza, cooperazione allo sviluppo;
- promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle collettività di italiani all'estero;
- promozione e potenziamento delle competenze digitali dei cittadini attraverso la proposta di servizi di "facilitatore digitale", ruolo ricoperto dagli operatori volontari che contribuiscono in tal modo al processo educativo tramite la diffusione delle competenze digitali e l'uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie da parte di tutti;

Notizie esaustive sulle caratteristiche di tale attività possono essere tratte dal sito istituzionale dell'Ufficio per il servizio civile universale <https://www.politichegiovanili.gov.it>.

Possono aderire ai progetti di servizio civile, oltre ai cittadini italiani e ai cittadini di paesi appartenenti all'Unione europea, anche gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Con determina a contrarre n. 713 del 03/06/2026 questo Dipartimento ha deliberato di avviare una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione di una idonea società assicuratrice con la quale stipulare una polizza multirischi meglio descritti nel capitolato prestazionale, per le seguenti coperture assicurative:

- sezione I: infortuni, a favore degli operatori volontari del servizio civile sia in Italia che all'Estero;
- sezione II: spese di cura a seguito di malattia o d'infortunio, a favore dei volontari, limitatamente alle spese sostenute da operatori volontari all'estero;
- sezione III: responsabilità civile verso terzi, a favore dell'Amministrazione appaltante (Dipartimento), nonché dei volontari sia in Italia che all'Estero;
- sezione IV: vari servizi di assistenza, a favore dei volontari all'Estero.

Anche l'Amministrazione appaltante (ossia questo Dipartimento) è quindi soggetto assicurato, come si evince dalla lettura del capitolato prestazionale, limitatamente alla sezione III: responsabilità civile verso i terzi, con le modalità e nei limiti delle clausole inserite nella detta sezione.

La copertura assicurativa per i volontari del SCU potrà essere estesa ai soggetti ingaggiati nell'ambito del servizio civile organizzato da singole Regioni e Province autonome, secondo i rispettivi ordinamenti, qualora detta estensione venga esplicitamente richiesta dalle Regioni e Province autonome interessate, con oneri a carico delle stesse, purché vi sia omogeneità tra i settori in cui i volontari dei servizi regionali sono chiamati ad operare e quelli propri del servizio civile universale e a condizione che gli assicurati dei servizi civile regionali appartengono alla medesima fascia di età (18-28 anni).

In tal caso, l'aggiudicatario si impegna ad applicare alle Regioni e Province autonome le medesime condizioni economiche e normative definite a seguito della gara oggetto del presente atto.

La Compagnia aggiudicataria del presente appalto conserverà, tuttavia, la facoltà di non stipulare dette polizze accessorie o di richiedere un adeguamento del premio annuo lordo pro-capite, qualora rilevasse particolari situazioni ostative all'estensione delle garanzie oggetto del presente appalto.

Dall'estensione delle polizze ai giovani del servizio civile regionale e delle province autonome non potranno derivare oneri finanziari aggiuntivi a carico di questo Dipartimento.

Il luogo di svolgimento del servizio è tutto il territorio nazionale - codice NUTS: ITI43.

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è il dott. Alfonso Laiena, mail: amministrazione@serviziocivile.it.

L'appalto è contraddistinto dal codice CIG: BBE4729A38 – CUI: 97315390589-2024-00006. CUP: J51J26001100001.

Il bando di gara è disponibile, altresì, sul profilo del committente <http://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/>, nonché sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri: <https://eproc.palazzochigi.it/trasparenza>

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. n. 36/2023 riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal D.lgs. n. 82/2005, dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal Bando Tipo ANAC e relativa Nota illustrativa, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al paragrafo 2.2.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di approvvigionamento digitale

Il funzionamento della PAD avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – *electronic Identification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti) e delle Linee guida/Regole dell'AGID tenuto conto delle funzionalità presenti a sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La PCM-DPGSCU non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della documentazione, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento, alla documentazione di gara predisposta nell'ambito del singolo AS e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale nelle sottosezioni "Accesso area riservata" e "Istruzioni e manuali" della sezione "Informazioni".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e della documentazione amministrativa. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione disponibile direttamente sul Portale, che costituisce parte integrante del presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso. Per il presente AS, la PCM si avvale del supporto tecnico della Maggioli S.p.A., in qualità di Gestore tecnico del Sistema, incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e a quanto previsto nella documentazione disponibile direttamente sulla PAD nelle sottosezioni "Accesso area riservata" e "Istruzioni e manuali" della sezione "Informazioni", in particolare nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti".

In ogni caso è indispensabile:

a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b. disporre di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3. del presente documento;

d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale – fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13 del presente documento, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante l'identità digitale SPID o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- la registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione;
- la registrazione al Sistema deve essere richiesta – necessariamente – da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo;
- all'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005;
- il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi;
- l'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate mediante uno dei seguenti canali:

- contattando il Call Center al numero +39 0422 26 7755, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30;
- scrivendo una e-mail all'indirizzo service.appalti@maggioli.it;
- compilando il form presente nella sottosezione "Assistenza operatori economici" della sezione "Informazioni".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Capitolato tecnico di polizza;
- 3) Disciplinare di gara e allegati;
 - a. Tabelle di sinistrosità e andamento tecnico del contratto assicurativo in scadenza e aggiornamento al 05 maggio 2026;
 - b. Domanda di partecipazione;
 - c. Dichiarazione antimafia;
 - d. eDGUE-ESPD compilato ed esportato dal sistema M-DGUE raggiungibile al

seguinte link <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home>, in conformità a quanto previsto nel documento “Guida per la creazione e gestione del file XML DGUE Response” disponibile nella sottosezione “Istruzioni e manuali” della sezione “Informazioni”;

- e. Modulo di offerta tecnica;
 - f. Modulo di offerta economica;
 - g. Dichiarazione di impegno coassicurazione/RTI;
 - h. Attestato pagamento bollo;
 - i. Informativa sul trattamento dei dati personali della PCM;
 - j. Schema costo Oneri sicurezza;
 - k. Codice di Comportamento del personale della PCM;
 - l. Schema costo della manodopera;
 - m. Documento sostitutivo in ordine all’assenza di conflitti di interessi;
 - n. Patto d’Integrità della PCM;
 - o. Format “Consenso al trattamento dei dati personali”;
 - p. Modello di dichiarazione di avvalimento;
- 4) Schema di contratto;
 - 5) Scheda Informativa dei Corpi Civili Di Pace;
 - 6) Scheda Informativa degli operatori volontari avviati in Italia e all’estero del contratto assicurativo in scadenza.

I dati riguardanti la sinistrosità nel periodo di vigenza contrattuale con l’attuale assicuratore costituiscono parte integrante della documentazione di gara, al fine di consentire ai concorrenti un’adeguata formulazione dell’offerta. Ulteriori tabelle di sinistrosità, relative ai precedenti contratti assicurativi di pari oggetto, sono consultabili all’interno dell’area <https://www.politichegiovani.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/> (cfr: gara europea per l’affidamento di copertura assicurativa).

La documentazione di gara è disponibile, all’interno del sito internet dipartimentale con profilo committente: <https://www.politichegiovani.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/>, nonché sulla Piattaforma al seguente link: <https://eproc.palazzochigi.it/PortaleAppalti/it>.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati in Piattaforma prevalgono i primi.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti

scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa (raggiungibile al seguente indirizzo: <https://eproc.palazzochigi.it/PortaleAppalti>), secondo le modalità descritte nel documento denominato “Guida per l’iscrizione ad un elenco operatori” disponibile nella sottosezione “Istruzioni e manuali” della sezione “Informazioni”.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nelle sezioni “Comunicazioni della Stazione Appaltante” e/o “Comunicazioni riservate al concorrente” accessibili dalla scheda di dettaglio della procedura e/o eventuali comunicati pubblicati dalla PCM- DPGSCU sul Portale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente l’area delle comunicazioni della procedura pubblicata sulla Piattaforma e/o il sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente della PCM. La PCM- DPGSCU si riserva, altresì, la possibilità di pubblicare eventuali avvisi/comunicati sulla PAD.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e, per quanto non previsto dalla stessa PAD, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità previste dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore del Sistema, in particolare nel documento denominato “Guida per l’iscrizione ad un elenco operatori” disponibile nella sottosezione “Istruzioni e manuali” della sezione “Informazioni” e sono accessibili nelle sezioni “Comunicazioni della Stazione Appaltante” e “Comunicazioni riservate al concorrente” accessibili dalla scheda di dettaglio della procedura. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso, secondo le modalità previste nell’ambito della documentazione disponibile direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione utilizzata, è possibile inviare comunicazioni relative alla fase di ammissione al seguente indirizzo PEC: giovaneserviziocivile@pec.governo.it .

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del Codice, si rende noto che l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto l'Amministrazione appaltante ha ritenuto preferibile mantenere, come fatto in passato, l'unitarietà dell'appalto per l'oggettiva difficoltà del Dipartimento, nel caso di suddivisione in lotti e di frazionamento delle polizze, di procedere alla gestione di più affidamenti, sia riguardo alle condizioni normative del contratto, sia con riferimento all'esecuzione dello stesso.

Le prestazioni oggetto d'appalto, descritte in modo dettagliato nel capitolato, riguardano l'assicurazione dei rischi: infortuni – rimborso spese di cura (malattia) - responsabilità civile verso terzi – assistenza, connessi all'impiego dei volontari del servizio civile, sia in Italia che all'estero.

La stazione appaltante, in base alla concreta esperienza di gestione dei precedenti contratti assicurativi, ha individuato le prestazioni principali oggetto d'appalto nella prestazione della "Garanzia infortuni" e della Garanzia "spese di cura a seguito di malattia o d'infortunio".

Con l'avvertenza che **questo Dipartimento non assume né potrà assumere impegni di volume**, si specifica che nel prossimo triennio si prevede di avviare al servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, non meno di 100.000 giovani, dei quali 2.026 circa da avviare al servizio in paesi UE ed extra UE. Quanto ai circa 97.974 giovani da impiegare in progetti in Italia si stima che circa 1.000 unità possano essere chiamate a svolgere brevi periodi di servizio (fino a mesi tre di tirocinio) in Paesi europei, appartenenti alla U.E.

I descritti contingenti potrebbero essere incrementati in relazione alla dotazione finanziaria che sarà messa a disposizione del Dipartimento per il prossimo triennio.

Proprio perché il Dipartimento non potrà assumere con l'aggiudicatario alcun impegno circa l'entità complessiva dell'appalto e del numero complessivo dei giovani da assicurare, l'importo posto a base di gara fa riferimento alla quotazione di premi unitari e non ad importi complessivi garantiti all'aggiudicatario. Si chiede di tener presente, nella quotazione economica, che tale premio resterà inalterato a fronte di una durata del servizio civile universale che può variare da 8 a 12 mesi.

Gli importi unitari lordi a base d'asta sono stati determinati in euro 55,00 per l'assicurazione dei giovani da 1 a 40.000 unità e in euro 45,00 al superamento della soglia delle 40.000 unità nella vigenza del contratto per ogni assicurato aggiuntivo (a titolo esemplificativo: da 40.001 unità a 100.000 unità); i valori a base di gara sono stati quantificati tenendo presente i dati sull'andamento tecnico dell'attuale contratto assicurativo. La differenziazione riflette l'effetto di scala, garantendo trasparenza, sostenibilità economica e adeguata copertura assicurativa.

Qualora in sede di aggiudicazione il premio unitario risulti inferiore a quello posto a base di gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incrementare il numero dei soggetti assicurati fino alla concorrenza dell'importo massimo stanziato, alle medesime condizioni economiche offerte. Di conseguenza, ai fini della stipula, il numero degli assicurati sarà rideterminato in aumento

dividendo l'importo massimo stanziato per i Premi Unitari Lordi offerto dall'aggiudicatario, ferma restando l'applicazione di tutte le migliori tecniche offerte in sede di gara.

Tabella n.1 – Oggetto dell'appalto, CPV, prestazioni principali e valorizzazione				
N.	Descrizione servizi (Polizze)	CPV	P (principale)	Importo triennale complessivo stimato
			S (secondaria)	
1	Infortuni	66512000-2	P	
2	Spese di cura	66512000-2	P	
3	RCT	66516000-0	S	
4	Assistenza	66512000-2	S	
A) Importo base di gara				€ 4.900.000,00
di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso				€ 128.380,00
B) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo servizi				€ 4.900.000,00

L'importo complessivo a base di gara è esente da IVA e comprensivo di imposte assicurative e contributi di legge.

In considerazione della natura dei servizi oggetto dell'appalto, che si svolgono fuori dai locali dell'Istituto, non sussistono oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza e, pertanto, non è stato predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Si specifica che non vi sono oneri interferenziali per la sicurezza. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è quindi pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con risorse tratte dal bilancio dello Stato.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41, comma 14, del Codice, che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,62% (fonte ANIA Assinews del 16/02/2024 – Incidenza sui premi del costo del personale), complessivamente pari ad € 128.380,00. Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro", che ha natura per lo più finanziaria e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

I contratti collettivi applicati sono i CCNL per il personale delle imprese di assicurazione contraddistinti dai seguenti codici:

- * codice J111 – relativo al personale dirigente delle imprese di assicurazione;
- * codice J121 - relativo al personale non dirigente delle imprese di assicurazione (prevalente);
- * codice J131 - relativo al personale non dirigente delle imprese di assicurazione/assistenza.

Codice Ateco 65.12.00.

L'importo complessivo è al lordo delle imposte assicurative. Si precisa che i servizi oggetto del presente appalto sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 2, del D.P.R. 633/1972.

3.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 36, decorrenti dalle ore 00:01 del giorno 10 settembre 2026, per un valore complessivo stimato in euro 4.900.000,00 (quattromilioninovecentomila/00) oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge inclusi.

3.2 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. n. 36/2023, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60, comma 3, lett. B), del D.lgs. n. 36/2023, relativi ai prezzi al consumo, alla produzione dell'industria e dei servizi, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla Committente e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, ma non oltre i 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in

possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente partecipare alla gara sia in aggregazione di retisti, che in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in forma di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Coassicurazione

È ammessa la partecipazione di più imprese assicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile in regime di Coassicurazione. Resta tuttavia inteso che la partecipazione delle Imprese in Coassicurazione è ammessa a condizione che l'intento di acquisire l'appalto in coassicurazione sia formalizzata in sede di istanza di partecipazione, ferma restando inoltre la responsabilità solidale, in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice civile, in riferimento alle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto/Polizza. Alle imprese partecipanti in coassicurazione si applicano le medesime disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti.

Nel caso di aggiudicazione, sarà stipulato un unico contratto, da tutti gli assicuratori interessati, cui conseguirà il rilascio di un'unica polizza, conclusa dal delegatario per conto di tutti. Dovrà essere inserita la c.d. clausola di delega, con cui i coassicuratori affidano al delegatario l'incarico di gestire la polizza. Pertanto, come in caso di RTI, anche nell'ipotesi di coassicurazione, i coassicuratori devono impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa individuata come Mandataria/Capogruppo/Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/deleganti.

Sia in caso di imprese in raggruppamento temporaneo, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, tramite inserimento nel FVOE, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006 (di seguito, anche, Codice Pari Opportunità), unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6.REQUISITI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami inerenti ai rischi "Infortuni", "Malattia", "Responsabilità Civile Generale" e "Assistenza", oggetto del presente appalto, secondo le norme vigenti in materia, ovvero, per le imprese comunitarie, analoga autorizzazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro UE possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 209/2005, nei rami oggetto del presente appalto. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro UE

possono, altresì), partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 209/2005, nei rami oggetto del presente appalto.

I concorrenti dovranno avere organizzazione stabile in Italia (o in altri stati membri UE) e potranno partecipare direttamente o tramite la propria organizzazione. In quest'ultimo caso, il titolare dovrà essere munito di procura speciale appositamente rilasciata dall'Impresa di assicurazione per intervenire al presente appalto.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

c) Aver realizzato una raccolta premi assicurativi nei rami oggetto dell'appalto (Infortuni, Malattia, Responsabilità Civile Generale e Assistenza) riferita agli ultimi tre esercizi, pari complessivamente ad almeno € 8.000.000,00 (ottomilioni/00).

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito della raccolta premi è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ai fini della comprova, l'operatore economico dovrà caricare sul FVOE la certificazione I.V.ASS. attestante l'ammontare della raccolta premi del ramo "Infortuni" negli anni richiesti. In alternativa possono essere prodotti i bilanci relativi alle annualità richieste, purché da essi si evinca chiaramente l'ammontare della raccolta premi riferiti al ramo danni.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Aver effettuato con provato esito positivo, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, almeno n. 1 servizio assicurativo di punta nei rami oggetto dell'appalto (Infortuni, Malattia, Responsabilità Civile Generale e Assistenza) di importo minimo pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/soggetto contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I concorrenti potranno comunque produrre a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3, ogni altra eventuale documentazione probatoria ivi compresi i certificati di polizza firmati dalla Compagnia e dal Contraente contenenti l'indicazione dell'oggetto contrattuale, dell'importo dei premi e della data di esecuzione.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei/coassicurazioni, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/coassicurazione/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo al possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa, di cui al paragrafo 6.1 lett. b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/ coassicurazione/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito dell'ammontare premi di cui al paragrafo 6.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/coassicurazione, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al paragrafo 6.3 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/coassicurazione, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al paragrafo 6.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che l'operatore non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine, non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegare alla domanda di partecipazione.

Il concorrente produce:

1) il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:

- alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;

- all'offerta tecnica, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;

2) le dichiarazioni dell'ausiliario, allegare alla domanda di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

A) CLAUSOLA SOCIALE PER LA STABILITÀ OCCUPAZIONALE DI CUI ALL'ART. 57, COMMA 1, DEL CODICE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

B) CLAUSOLA SOCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI, DI GENERE E DI INCLUSIONE LAVORATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE, DI CUI ALL'ART. 57, COMMA 1, DEL CODICE

Clausola per la parità di genere e generazionale

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'All. II.3 del Codice e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici di cui al comma 2 dell'All. II.3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assicurare:

- una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, riservata a soggetti di età inferiore a trentasei anni;
- una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, riservata a lavoratrici di sesso femminile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a euro 98.000,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale Via della Ferratella in Laterano, n. 51 - 00184 ROMA, codice fiscale n. 97315390589, alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT93X0100004306CS0000009686 presso la Banca d'Italia – causale: garanzia provvisoria **PROCEDURA APERTA** indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale per l'affidamento di servizi concernenti la copertura assicurativa degli operatori volontari in servizio civile universale - CIG BBE4729A38

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 consultabile al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/2025.07.18-garanzie/index.html?dotcache=refresh>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;

- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR 125 - UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, in considerazione della specificità dell'appalto non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'orario indicato in Piattaforma a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file. La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati: p7m, .pdf, .rar, .zip, .7z.

13. 1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare, l'“OFFERTA” dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della PAD relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, in caso di documenti redatti in altra lingua, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD nella sezione denominata "Busta documentazione" per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni complementari, comprensive di dichiarazioni antimafia, con eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) Garanzia provvisoria;
- 4) Copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifichi la riduzione dell'importo della garanzia;
- 5) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 6) Attestazione di avvenuto pagamento del bollo;
- 7) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 8) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4 incluso l'All. Dichiarazione Impegno Coassicurazione/RTI – se del caso;
- 9) Patto d'Integrità della PCM firmato per accettazione;
- 10) Documento sostitutivo in ordine all'assenza di conflitti di interessi;
- 11) Consenso al trattamento dei dati personali (redatto secondo il format allegato, compilato e firmato);
- 12) (per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006 Codice Pari Opportunità), unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 13) Informativa privacy;
- 14) Format dichiarazioni antimafia regolarmente compilato dai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011;
- 15) Codice di comportamento.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente Disciplinare.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo

dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Gli operatori economici, in sede di domanda di partecipazione, dovranno assumere gli impegni di cui all'art. 102 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 36 del 2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione legate al grave illecito professionale di cui all'articolo 98 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti, i provvedimenti e tutti gli altri comportamenti idonei a integrare un grave illecito professionale ai sensi dell'articolo 98 del Codice, emessi o commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari di esecuzione indicati nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2025 reperibile al seguente link: [Governo Italiano - Amministrazione Trasparente: Codice di Condotta e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;](#)
- di accettare i Patti di integrità allegati al presente Disciplinare;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e della sussistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti o in caso di coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo o la coassicurazione;

Nel caso di aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti data di pubblicazione del bando di gara, ivi inclusi gli inadempimenti di cui all'art. 3 c. 6 d.l. 7 giugno 2024 n. 73.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Relativamente alla compilazione del modello "DGUE/ESPD" si precisa, altresì, quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti/risorse oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la

documentazione di cui al paragrafo 15.4

• In caso di ricorso al subappalto “facoltativo” si richiede la compilazione della sezione D come di seguito specificato:

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare, tenuto conto delle dichiarazioni già rese ai sensi del paragrafo 15.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.6.1. del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2. del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3. del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE/ESPD deve essere presentato con sottoscrizione digitale ai sensi del D.Lgs.n.82/2005:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre/esecutori nonché da ciascuna consorziata non esecutrice ma che presta i requisiti;
- nell'ipotesi di avvalimento anche dall'ausiliario.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) Il DGUE.

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliaria deve dimostrare in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

la documentazione amministrativa deve includere, a pena di esclusione:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione dell'appalto;
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata che presta i requisiti (consorziata ausiliaria/garante);
- Dichiarazione integrativa resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante quanto di seguito specificato.

La dichiarazione integrativa deve contenere le seguenti attestazioni e/o opzioni:

- a) Iscrizione nella White List (*Se applicabile alla tipologia di servizio*)
- a.1) Di essere iscritto nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
(oppure, in alternativa)
 - a.2) Di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nel citato elenco delle White List, indicando la Prefettura presso cui la domanda è stata depositata.
- b) Misure di Self-Cleaning (*In caso di adozione di misure di ravvedimento operoso*)
- b.1) Di avere inserito nel FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) la relazione illustrativa delle misure di self-cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificatesi prima della presentazione della domanda, indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato;
(oppure, in alternativa)
 - b.2) Di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self-cleaning per i seguenti motivi: [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.
- c) Concordato Preventivo in Continuità (*Se applicabile*)
- Di essere sottoposto a concordato preventivo con continuità aziendale e che:
 - Il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il [data] da [Autorità Giudiziaria];
 - Il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il [data] da [Autorità Giudiziaria].
- d) Sequestro o Confisca Giudiziaria (*Se applicabile*)
- Che è stato emesso il provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, emesso in data [data] da parte di [Autorità]. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice.
- e) Esclusività nei Consorzi Stabili (*Solo per i consorzi stabili*)
- Di non partecipare a più di un consorzio stabile.
- f) Unicità della partecipazione e divieto di cumulo
- Di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta nella medesima gara;
(oppure, in alternativa alle limitazioni di cui sopra e ove consentito dalle norme)
 - g) Di partecipare in più di una forma, specificamente come [indicare quali forme], e di aver inserito nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che tale circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(oppure, in alternativa)
 - h) Di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare denominazione], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e di aver inserito nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.
- i) Consenso al trattamento dei dati personali
- Di prestare il proprio formale consenso al trattamento dei dati personali tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma alla sezione "Busta Tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere i seguenti documenti:

- (a) modulo di offerta tecnica;
- (b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 al Codice.

L'offerta tecnica è tabellare, pertanto, non può contenere dettagli coperti da riservatezza.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la scheda di offerta economica compilata sul modello allegato al presente Disciplinare, nella Piattaforma alla sezione "Busta Economica". L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

A) Premio annuo unitario, espresso in lettere e in cifre al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale. Fasce di applicazione del premio:

- Premio annuo base richiesto da 1 a 40.000 assicurati (operatori volontari in servizio civile); il valore d'asta è fissato in euro 55,00;
- Premio annuo base richiesto da 40.001 assicurati (operatori volontari in servizio civile) in poi nella vigenza contrattuale; il valore d'asta è fissato in euro 45,00.

Il concorrente dovrà indicare il premio annuo unitario offerto per ciascuna fascia, che non potrà essere superiore al premio posto a base d'asta, pena l'esclusione dell'offerta. Il premio relativo alla seconda fascia si applica esclusivamente ai volontari eccedenti i primi 40.000 assicurati, fino alla vigenza contrattuale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, il numero complessivo dei volontari assicurati superi la platea stimata di 100.000 unità, ai volontari eccedenti continuerà ad applicarsi il premio unitario previsto per la seconda fascia. La platea dei volontari indicata nella documentazione di gara ha natura meramente stimata e indicativa, ai soli fini della determinazione del valore dell'appalto e della formulazione dell'offerta economica. Essa non costituisce in alcun modo impegno minimo contrattuale per la Stazione Appaltante né genera alcun diritto dell'aggiudicatario al raggiungimento dei volumi indicati. I premi unitari offerti si applicheranno ai volontari effettivamente assicurati, qualunque sia il loro numero, anche nel caso di superamento della platea stimata.

I premi indicati devono intendersi lordi, annui e comprensivi di ogni onere, imposta, contributo e spesa connessa all'esecuzione del servizio assicurativo, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.

L'offerta economica deve essere formulata tenendo conto della durata contrattuale prevista, pari a 36 mesi.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai premi unitari posti a base d'asta, né offerte parziali o condizionate.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. In caso di discordanza verrà considerato il premio o i premi espressi in lettere, a meno che non si tratti di un evidente errore materiale.

B) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro compilata sul modello allegato al presente Disciplinare.

C) La stima dei costi della manodopera compilata sul modello allegato al presente Disciplinare.

D) Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente, sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3:

- la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria;

in alternativa al precedente punto,

- una dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel presente disciplinare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e dei contratti attuativi per tutta la loro durata.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

Nel caso di qualsiasi discordanza (ad. esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tra prezzo e percentuale di ribasso; tra valori in cifre e valori in lettere; tra valori parziali e valori totali; tra il valore offerto inserito sulla piattaforma e-procurement ed il valore offerto inserito sul presente documento ecc.) sarà ritenuto prevalente il valore economicamente più conveniente per il Dipartimento.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica (premio base)	15
Offerta economica (quotazione ulteriore)	15
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base di punteggi tabellari fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

L'operatore economico dovrà compilare il Modello di Offerta Tecnica e dovrà apporre una X nella casella in corrispondenza della variante tecnico migliorativa offerta. Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non provveda a barrare alcuna variante quantitativa la Stazione Appaltante procederà attribuendo zero punti;
- nel caso in cui il concorrente apponga una X in corrispondenza di più opzioni della stessa variante quantitativa, la Stazione Appaltante terrà in considerazione l'offerta più favorevole.

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica deriverà dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singola variante accolta.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento "Offerta Tecnica" con la relativa ripartizione dei punteggi.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito secondo i criteri elencati nel documento "Offerta Tecnica" e qui di seguito riportati:

N.	Criterio / Sub-criterio	Punti Max Criterio	Punti Max Sub-Criterio	Tipologia
1	Rimodulazione della clausola di revisione premio con esclusione di modifiche ai massimali.	4		Tabellare
2	Previsione di una deroga al disposto dell'art. 1893, comma 1 del codice civile, escludendo per l'effetto il diritto di recesso come formulato nel testo del capitolato predisposto dal Dipartimento all'articolo 20.	4		Tabellare

3	Fruibilità del servizio online, da parte del Dipartimento, per due anni oltre la scadenza contrattuale.	4		Tabellare
4	La periodicità del report in modalità online sull'andamento tecnico della polizza/contratto	4		Tabellare
	La periodicità <i>in tempo reale</i> dei report, in modalità <i>online</i> , sull'andamento tecnico della polizza/contratto.		4	Tabellare
	La periodicità <i>mensile</i> dei report, in modalità <i>online</i> , sull'andamento tecnico della polizza/contratto.		2	Tabellare
	La periodicità <i>trimestrale</i> dei report, in modalità <i>online</i> , sull'andamento tecnico della polizza/contratto.		1	Tabellare
5	Accesso alla piattaforma online da parte del volontario tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e CIE	4		Tabellare
6	Incremento di alcuni massimali della sezione I Infortuni del capitolato	19		Tabellare
	Per il rafforzamento delle garanzie a favore dei Volontari Corpi Civili di Pace in ITALIA Morte da Infortunio Euro 250.000,00 Invalidità Permanente da Infortunio Euro 350.000,00 Invalidità Permanente da Malattia Euro 200.000,00		7	Tabellare
7	Per il rafforzamento delle garanzie a favore dei Volontari dei Corpi Civili di Pace inviati all'ESTERO Morte da Infortunio: Euro 300.000,00 Invalidità Permanente da Infortunio: Euro 400.000,00 Invalidità Permanente da Malattia: Euro 250.000,00		12	Tabellare
	Il rafforzamento delle garanzie relative alla Sezione II (Rimborso spese di cura) del Capitolato, garanzie previste in favore degli operatori volontari impiegati in progetti di servizio civile all'estero in Paesi appartenenti alla UE o extra Unione Europea, nonché, in favore dei Corpi civili di pace/estero.	18		Tabellare
	Rimborso spese mediche, a seguito di Infortunio o malattie occorse all'estero Euro 120.000,00 per persona e per anno assicurativo		4	Tabellare

	<p>Rimborso spese mediche, a seguito di Infortunio o malattie occorse all'estero Euro 150.000,00 per persona e per anno assicurativo</p> <p>Rimborso spese mediche, a seguito di Infortunio o malattie occorse all'estero Euro 160.000,00 per persona e per anno assicurativo</p> <p>Rimborso spese mediche, a seguito di Infortunio o malattie occorse all'estero Euro 170.000,00 per persona e per anno assicurativo</p> <p>vitto e pernottamento in istituto di cura o struttura alberghiera, per un accompagnatore dell'Assicurato in assenza di diversa sistemazione, con un limite di euro 85,00 al giorno e con un massimo di euro 850,00 per anno assicurativo</p> <p>Articolo 53 - Testo rivisitato La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 10.000,00, delle spese documentate sostenute dall'Assicurato per rientro sanitario anticipato dal Paese di destinazione in caso di infortunio che lo colpisca durante il proprio servizio all'estero, tale da rendere necessario il suo trasporto, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, in ospedale attrezzato in Italia.</p>		7	Tabellare
			10	Tabellare
			12	Tabellare
			3	Tabellare
			3	Tabellare
8	<p>Aspetti migliorativi delle modalità delle prestazioni che formano l'oggetto della III sezione del capitolato denominata: RCT</p> <p>Con riferimento alla sezione III- Responsabilità civile verso terzi: incremento/massimale specifico/eliminazione franchigia, per la generalità degli assicurati, sia in Italia che all'estero. Incremento massimale + €. 1.000,00</p> <p>Con riferimento alla sezione III- Responsabilità civile verso terzi: incremento/massimale specifico/eliminazione franchigia, per la generalità degli assicurati, sia in Italia che all'estero. Eliminazione franchigia ed incremento massimale + €. 2.000,00</p>	2		Tabellare
			1	Tabellare
			2	Tabellare

	<p>Presenza di elementi migliorativi standardizzati relativi alle modalità delle prestazioni della Sezione IV del capitolato denominata "Assistenza ai volontari all'Estero"</p>	4		Tabellare
9	<p><i>"Assistenza ai volontari all'Estero"</i> Messa a disposizione obbligatoria di un'applicazione mobile dedicata (iOS/Android) per i volontari, dotata di tasto di emergenza "SOS" con invio automatico delle coordinate GPS alla Centrale Operativa e chat h24.</p>		1	Tabellare
	<p><i>"Assistenza ai volontari all'Estero"</i> Tempistiche di riscontro per la ricerca e prenotazione di centri sanitari di alta specializzazione all'Estero (Art. 77 del Capitolato) entro le 12 ore</p>		1	Tabellare
	<p><i>"Assistenza ai volontari all'Estero"</i> Estensione H24 / 7 giorni su 7 / 365 giorni all'anno dei servizi di "Informazioni sanitarie" (Art. 76) e "Ricerca e prenotazione di Centri sanitari di alta specializzazione" (Art. 77) gestiti dalla Centrale Operativa.</p>		1	Tabellare
	<p><i>"Assistenza ai volontari all'Estero"</i> Innalzamento del massimale Rientro Sanitario ad almeno € 50.000,00</p>		1	Tabellare
10	<p>Disponibilità on line al rilascio del certificato di adesione alla polizza base all'interno dell'area privata del volontario in tempo reale al momento dell'avvio del servizio</p>	4		Tabellare
	<p>Rilascio on line del certificato di adesione alla polizza base all'interno dell'area privata del volontario in tempo reale al momento dell'avvio del servizio Per i soli volontari impiegati all'Estero rilascio del Certificato in lingua italiana e in lingua inglese (riportante anagrafica completa del volontario, date di avvio e fine servizio, riepilogo delle garanzie prestate e dei loro massimali)</p>		3	Tabellare
	<p>Rilascio on line del certificato di adesione alla polizza base all'interno dell'area privata del volontario in tempo reale al momento dell'avvio del servizio Per i volontari impiegati in Italia rilascio del Certificato riportante anagrafica completa del volontario, date di avvio e fine servizio, riepilogo delle garanzie prestate e dei loro massimali</p>		1	Tabellare

11	Possesso certificazione parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).	1		Tabellare
12	Impegno ad assumere giovani di età inferiore a trentasei anni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, oltre la soglia minima dell'art. 9 del Disciplinare	1		Tabellare
13	Impegno ad assumere persone disabili per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, oltre la soglia minima dell'art. 9 del Disciplinare	1		Tabellare

La Commissione giudicatrice si riserva di procedere alla riparametrazione dei punteggi.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio massimo destinato all'offerta economica è pari a 30 punti, suddiviso tra i seguenti due sub-criteri:

Sub-criterio P1 – Premio unitario annuo lordo da 1 a 40.000 volontari (Max 15 punti)

Il punteggio economico verrà attribuito prendendo in considerazione il prezzo annuo pro-capite come segue:

- All'offerta con prezzo annuo pro-capite più basso rispetto al valore d'asta di euro 55,00 saranno attribuiti 15 punti;
- Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$$\frac{15 \times \text{prezzo offerto più basso}}{\text{Prezzo dell'offerta in esame}}$$

Sub-criterio P2 – Premio unitario lordo oltre i 40.000 volontari (Max 15 punti)

Il punteggio economico verrà attribuito prendendo in considerazione il prezzo annuo pro-capite come segue:

- All'offerta con prezzo annuo pro-capite più basso rispetto al valore d'asta di euro 45,00 saranno attribuiti 15 punti;
- Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$$\frac{15 \times \text{prezzo offerto più basso}}{\text{Prezzo dell'offerta in esame}}$$

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

18.4 Metodo di calcolo dei punteggi complessivi

Il punteggio complessivo finale assegnato a ciascun concorrente (Max **100 punti**) è costituito dalla somma del punteggio dell'Offerta Tecnica e del punteggio dell'Offerta Economica, secondo la formula:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

- **Legenda:**

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

PT_i = Punteggio dell'Offerta Tecnica (Max **70 punti**).

PE_i = Punteggio dell'Offerta Economica, risultante dalla somma dei sub-criteri ($P_{_1} + P_{_2}$) calcolati secondo il punto 18.3 (Max **30 punti**).

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte e di un seggio di gara costituito in forma monocratica ai fini della verifica della documentazione amministrativa.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica è indicata in Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, o il seggio di gara, qualora nominato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al par. 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono comunicati tramite Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni solari. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste al punto 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione prima della riparametrazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente ha facoltà di allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

-l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal par. 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, e all'eventuale segnalazione all'ANAC, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15. Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'operatore economico interpellato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la creazione di un apposito collegamento denominato "Accesso agli atti e offerte" sotto la voce "Espletamento della gara" nella scheda di dettaglio della procedura e comunicata agli interessati anche tramite e-mail/PEC.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dalla stessa mediante la creazione di un apposito collegamento denominato "Accesso agli atti e offerte" sotto la voce "Espletamento della gara" nella scheda di dettaglio della procedura. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati anche tramite e-mail/PEC.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di gara, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 ed ai relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nella Informativa Privacy della PCM allegata al presente Disciplinare.

Il titolare del trattamento, per il **processo “Servizio civile”**, (di seguito, il “Titolare”) è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, che ha sede legale in via della Ferratella in Laterano, n.51 – 00184 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore, come individuato dall’art. 3 del d.P.C.M. 25 maggio 2018.

Resta ferma, tuttavia, la posizione di titolare autonomo del trattamento della compagnia assicurativa con riferimento alla gestione dei sinistri.

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale

Il Capo Dipartimento

(Giuseppe Pierro)
